

	<p>COMUNE DI COMUNANZA Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP) CF: 80001250440 E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it</p> <p>UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI</p>
---	---

=====

COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 45 DEL 28-12-19

OGGETTO:

DIPENDENTE MATRICOLA 138: ULTERIORE CONCESSIONE
CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42,
C5, D. LGS. 15/2011 E SMI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il dipendente matricola 138, al fine di prestare assistenza al proprio genitore, ha chiesto di usufruire del congedo straordinario biennale, ai sensi del D.Lgs. n. 151, 2001, art 42, comma 5;

VISTO il verbale di visita collegiale con il quale la competente Commissione Medica, per l'accertamento dell'invalidità civile ha certificato che il genitore, è portatore di invalidità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 e che tale atto non è soggetto a revisione;

DATO ATTO che nessun altro convivente usufruisce di analogo permesso per assistenza all'avente titolo, così come dallo stesso dichiarato ai sensi della Legge 445/2000;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, così come sostituito con gli attuali commi da 5 a 5 quinques, della lettera b) del comma 1 dell'art 4 del D. Lgs 18/07/2011, n. 119,

ai sensi del quale "*5) Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5/2/92, n. 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi;*

"

EVIDENZIATO che non è più richiesto il requisito della coabitazione, bensì della residenza nel medesimo stabile;

DATO ATTO che ai sensi del comma 5 bis, il congedo fruito, ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.

DATO ATTO inoltre che il predetto congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai Sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33. comma 3, della Legge 104/92, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

VISTE le proprie determinazioni :

- n. 8 del 29/01/2018 (congedo dal 01.02.2018 al 30.04.2018)
- n. 22 del 24.04.2018 (congedo dal 01.05.2018 al 31.12.2018)
- n. 1 del 08/01/2019 (congedo dal 01.01.2019 al 31.12.2019)

CONSIDERATO che nel'ultimo periodo, come da documentazione agli atti, il soggetto con handicap è stato ricoverato dal 15/03/2019 al 04/04/2019 e pertanto il periodo di congedo straordinario è stato interrotto;

DATO ATTO pertanto che il richiedente, avendo già usufruito di analogo beneficio, ha diritto ad un periodo, come sopra indicato, che non dovrà superare i 24 mesi nell'arco della vita lavorativa;

DATO ATTO infine che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, comprensiva dei ratei di 13A mensilità, oltre eventuali gratifiche, premi o indennità non legati alla presenza, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, semprechè la stessa non superi il limite massimo di € 47.446,00, per il congedo di durata annuale, importo già rivalutato per l'anno 2016 sulla base della variazione dell'indice ISTAT;

RILEVATO che i periodi di congedo in argomento, incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, salvo indicazioni più di favore dei singoli contratti collettivi Nazionali di Lavoro (Circolare INPDAP del 12 maggio 2004 n. 31);

RILEVATO altresì che il predetto congedo, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR-(Informativa n. 30 dell'INPDAP del 21/07/2003);

VISTA la Circolare n. 31 dell'INPDAP del 12 Maggio 2004, dalla quale si evince che in base alla formulazione delle nuove norme, per il conseguimento del congedo da parte degli aventi diritto, non è più richiesto, a partire dal 1° Gennaio 2004, il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, decorrenti dalla data del rilascio della prevista certificazione, restando come unico requisito richiesto, il riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge 104/92, ad opera delle apposite Commissioni mediche istituite presso l'ASL

;

VISTA l'informativa n. 30 dell'INPDAP del 21/07/2003;

VISTA la circolare n. 31 del 12/5/2014 dell'INPDAP;

VISTO l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001;

VISTA la nota operativa INPDAP n. 5/2010;

VISTA la circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011

VISTA tutta la documentazione prodotta dal Dipendente di ruolo richiedente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241 del 1990 è il Responsabile del Servizio Personale, Gionni Domenico, in virtù del Decreto Sindacale di individuazione n. 5254 del 22/06/2019;

VISTA la domanda del dipendente assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 11333 del 23.12.2019, volta a continuare l'aspettativa fino al completamento dei 24 mesi e cioè fino al 18/02/2020;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio personale esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs n. 267/2000) rilasciato dal responsabile del servizio economico e finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- ✓ Di autorizzare il dipendente matricola n. 138 ad usufruire ininterrottamente del congedo di cui trattasi per un periodo di mesi dodici, dal giorno 01/01/2019 al 31/12/2019;
- ✓ Stabilire che durante il periodo del predetto congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita dalla lavoratrice, comprensiva dei ratei della 13A mensilità, riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata ad anno non superi il limite massimo di €. 47.446,00 importo già rivalutato per l'anno 2016 sulla base della variazione dell'indice ISTAT.
- ✓ Dare atto che il suddetto congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie, salvo indicazioni d più favore dei singoli Contratti collettivi Nazionali di Lavoro (Circolare n. 31 del 12/05/2004INPDAP).
- ✓ Onerare il dipendente di dare tempestiva comunicazione all'Ente, in ordine alla sopravvenuta eventuale perdita dei presupposti e requisiti necessari al riconoscimento del diritto in oggetto.
- ✓ Dare atto che i periodi precedenti già fruiti dal predetto dipendente, e quelli ancora eventualmente da fruire a seguito di una domanda di interruzione da parte del dipendente, non dovranno superare complessivamente anni due nell'arco della propria vita lavorativa.

f.to GIONNI DOMENICO

=====
PROT. N. In istruttoria
28-12-19

lì

=====
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 28-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

GIONNI DOMENICO

=====
N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-12-19 al 12-01-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì